



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/08/2009

=====

ADDI' 07/08/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: DE ANGELIS - NIERI

DELIBERAZIONE N. 655

Oggetto:

Approvazione dei "Criteri e modalità per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 25, a sostegno delle attività finalizzate alla diffusione e promozione della cultura della pace, del disarmo, della non violenza e dei diritti umani".



655 - 7 AGO. 2009 *De*

OGGETTO: Approvazione dei "Criteri e modalità per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 25, a sostegno delle attività finalizzate alla diffusione e promozione della cultura della pace, del disarmo, della non violenza e dei diritti umani".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. del 24 dicembre 2008, n. 25 concernente "Promozione ed attuazione delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la cultura della pace";

CONSIDERATO che la medesima legge regionale stabilisce (art. 3, 5 comma) che la Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di concessione, erogazione e eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi medesimi, previo parere della commissione consiliare competente;

VISTO che l'art 3 della citata legge prevede che la Regione conceda contributi a enti locali, organizzazioni sindacali, università, scuole del territorio regionale, centri di ricerca e alle associazioni impegnate nella diffusione della cultura della pace e di promozione del disarmo;

RITENUTO, pertanto, necessario definire i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi;


VISTO il documento "Criteri e modalità per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 25, a sostegno delle attività finalizzate alla diffusione e promozione della cultura della pace, del disarmo, della non violenza e dei diritti umani", che forma parte integrante del presente atto;

VISTA la L.R. n. 31 del 24/12/2008, avente per oggetto "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009";

VISTA la L.R. n. 32 del 24/12/2008, avente per oggetto "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009" e in particolare i capitoli R33528 e R34501;

VISTA la L.R. 26.6.1980, n. 88;

VISTA la L.R. 7.6.1999, n. 6;



655 - 7 AGO. 2009 *PM*

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del
...3.08.2009...; *PM*

ATTESO che per la presente deliberazione non e' soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

- di approvare i "Criteri e modalita' per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 25, a sostegno delle attivita' finalizzate alla diffusione e promozione della cultura della pace, del disarmo, della non violenza e dei diritti umani" di cui all'allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;

La Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli provvedera' alla predisposizione e attuazione di quanto stabilito nel presente atto e nell'allegato che ne forma parte integrante.

La presente deliberazione sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


★  r 25 2008_criteri e modalita'.doc

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 10 SET. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. **655**

DEL **-7 AGO. 2009**

Allegato alla DGR n. del

Criteri e modalità per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 25, a sostegno delle attività finalizzate alla diffusione e promozione della cultura della pace, del disarmo, della non violenza e dei diritti umani.

1. Finalità

Il presente atto disciplina, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 25 "Promozione ed attuazione delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la cultura della pace", i criteri e le modalità per la concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi a sostegno degli interventi finalizzati alla diffusione della cultura della pace, dei processi di disarmo e di tutte le attività e le iniziative che mirano alla convivenza pacifica tra i popoli, e alla realizzazione delle case della pace, per la promozione della cultura della pace, del disarmo, della solidarietà e dei diritti umani, della intercultura e della cittadinanza attiva. Le Case della Pace si intendono quali luoghi aperti alla cittadinanza tutta, sedi di confronto, promozione, elaborazione di politiche di pace, e potranno avere compiti di raccordo fra enti locali, associazioni pacifiste, scuole, istituti di ricerca e organizzazioni sindacali e altre realtà presenti nel territorio.

2. Interventi ammessi a contributo.

Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2008, la Regione concede contributi al fine di:

- a) realizzare attività ed iniziative, a carattere continuativo e ricorrente, sui temi della pace, dei diritti fondamentali della persona e dei popoli, della non violenza e della violenza sulle donne;
- b) realizzare attività di ricerca sulle materie oggetto della l.r. 25/2008 e, in particolare, sulla pace, il disarmo, la non violenza, i diritti fondamentali degli uomini e dei popoli, esperienze storiche e prospettive della pratica della non violenza;
- c) produrre programmi ed interventi didattici e pedagogici sulla pace e la non violenza;
- d) realizzare attività di informazione e sensibilizzazione sulle politiche ed i progetti di pace e di disarmo rivolti ai cittadini e, in particolare, a operatori sociali e culturali, studenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori;
- f) realizzare percorsi di formazione per coloro che intendono partecipare a missioni internazionali di pace in quanto operatori del servizio civile;
- g) realizzare programmi scolastici per scambi internazionali sui temi della pace, del disarmo e dei diritti umani, anche al fine consentire il soggiorno di singoli studenti o di classi di studenti delle scuole medie e superiori con studenti e classi di scuole di altri paesi;
- h) elaborare progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese operanti nella produzione di materiale bellico verso attività di produzione di beni e di prestazioni di servizi di uso civile e socialmente utili e a favorire processi di riutilizzo ad uso civile del territorio in caso di dismissione di servizi militari;
- i) favorire, con contributi destinati a spese di investimento per l'avvio delle attività o l'attribuzione in comodato d'uso di immobili del proprio patrimonio, la istituzione di "Case della pace" da parte degli enti locali ubicati nel territorio regionale.

3. Soggetti beneficiari

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 25/2008, possono beneficiare dei contributi per le attività di cui all'art 2 della legge medesima :

IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Giovanni Bargagna)

- ALLA GIUNTA
- a) lettere a, b, c, d, f, g, h : gli enti locali, le scuole, le associazioni non a scopo di lucro impegnate nella diffusione della cultura della pace e nella promozione del disarmo, gli istituti universitari, le organizzazioni sindacali, con sede nel territorio regionale, in forma singola o associata.
 - b) lettera i : gli enti locali presenti nel territorio regionale, in forma singola o aggregata con altri enti locali, nonché in forma consociata con scuole, associazioni, istituti di ricerca e universitari e con le altre realtà presenti nei loro territori.

4. Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo

I contributi della Regione Lazio per la realizzazione delle attività o degli interventi di cui al precedente punto 3 sono concessi sulla base di appositi progetti redatti e presentati in conformità alle normative di riferimento e secondo le modalità e i termini previsti dalla Regione Lazio negli appositi avvisi che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà, a pena di inammissibilità, essere redatta secondo la modulistica allegata al suddetto avviso, e dovrà contenere, in particolare:

- a) scheda anagrafica del soggetto proponente (natura giuridica, sede legale, C.F./P.I., rappresentante legale, ecc);
- b) dichiarazione dalla quale risulti che per la stessa iniziativa non sono stati percepiti né richiesti altri contributi regionali e se siano stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati, con indicazione del relativo importo (limitatamente alle attività di cui al precedente punto 3a);
- c) impegno a pubblicizzare su tutto il materiale informativo e divulgativo che verrà prodotto (manifesti, cartelloni, locandine, inviti, depliant, cd ecc.) che l'iniziativa è realizzata con il contributo dell'Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio;

L'istanza dovrà essere corredata dal progetto contenente la relazione illustrativa dell'intervento, la durata e il cronoprogramma di realizzazione dell'attività o dell'intervento, il preventivo finanziario dal quale devono risultare analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiare le stesse, incluse quelle a proprio carico e quelle derivanti da sponsorizzazioni o da contributi richiesti o ricevuti da altri soggetti pubblici o privati.

Per i contributi per spese di investimento finalizzate alla istituzione di "case della pace" da parte degli enti locali, ai sensi del punto 2, lettera i), l'istanza è altresì corredata della documentazione di cui all'articolo 93, comma 3, della l.r. 6/1999 e deve essere accompagnata da una dichiarazione che definisca le finalità della casa della pace, quali :

- progetti locali coerenti con le finalità della l.r. n.25/08;
- iniziative di informazione sulla cultura della pace, di promozione e coordinamento di dibattiti, mostre, cineforum e altre forme di comunicazione sui temi della pace e del disarmo;
- iniziative di valorizzazione ed orientamento al servizio civile nazionale ed internazionale;
- promozione e sostegno di interventi di mediazione dei conflitti e di prevenzione della violenza in diversi ambiti (quartieri, scuole, gruppi sociali, periferie, ecc);
- funzioni di raccordo con le realtà territoriali, le rappresentanze sociali, le associazioni, le scuole, la cittadinanza, comprese le comunità degli immigrati;
- fare rete e sistema con analoghe realtà regionali, nazionali e internazionali;
- funzione di raccordo con le Associazioni nazionali (Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, Tavola della Pace, ecc) e internazionali (Unione delle Città e dei Governi Locali Uniti) impegnate sul tema della Pace e Diritti Umani.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. *Giovanna Bargagna*)

5. Spese ammesse a contributo ed ammontare del contributo

a) per le attività di cui alle lettere a,b,c,d,f,g,h, di cui al punto 2 del presente atto sono ammesse a contributo le spese direttamente correlate con la realizzazione dell'iniziativa, con le seguenti limitazioni :

- spese generali (quali utenze, cancelleria, segreteria, affitto locali ed attrezzature) non superiori al 10% del totale,
- spese di ospitalità, ristorazione, viaggi non superiore al 15 % del totale (fatte salve le spese necessarie per gli scambi internazionali di cui al punto 2, lettera g),
- spese varie non superiore al 5% del totale.

Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di contributo per un solo progetto di intervento.

Il contributo può essere concesso, sulla base della disponibilità finanziaria dell' apposito capitolo di spesa del bilancio regionale R33528 attribuito alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, nel limite massimo di 15.000 euro.

Nel caso in cui due o più soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 25/88 presentino un unico progetto integrato, che necessita di interventi e azioni coordinate e condivise, il limite massimo di spesa ammissibile, previsto dal capoverso precedente, può essere aumentato del 10%.

b) gli interventi di cui al punto 2, lettera i, del presente atto, sono ammessi a contributo, sulla base della disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio R34501, spese in conto capitale, nella misura del 90% della spesa complessiva ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite massimo di € 100.000,00.

Criteri di valutazione e graduatorie

I criteri per la valutazione dei progetti sono così definiti:

a) Le istanze relative alle attività di cui alle lettere a,b,c,d,f,g,h, di cui al punto 2 del presente atto pervenute nei termini prescritti sono sottoposte alla valutazione da parte di apposita Commissione istituita dalla competente struttura dell'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, che ne valuta l'ammissibilità, assegna il punteggio e redige la graduatoria sulla base dei sotto indicati parametri:

- a) grado di coerenza con le finalità della L.R. n. 25/08
- b) grado di coerenza delle iniziative proposte in relazione alle esperienze maturate dai soggetti proponenti
- c) grado di complessità ed organicità interna del progetto
- d) entità del cofinanziamento da parte del soggetto proponente o di altri soggetti pubblici o privati
- e) congruenza attività/costi
- f) interventi correlati con iniziative di cooperazione internazionale non governativa
- g) ricadute sul territorio regionale e capacità di fare rete

b) In caso di contributi per spese di investimento finalizzate alla istituzione di "case della pace" da parte degli enti locali, ai sensi del punto 2, lettera i), le istanze sono valutate da apposita

IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. *Giovanna Bargagna*)

Commissione istituita con la medesima procedura di cui alla lettera A e la graduatoria è predisposta secondo i seguenti parametri:

- a) realizzazione e gestione delle case della pace da parte degli enti locali in forma consorziata e/o associata con una o più associazioni o con le altre realtà territoriali di cui all' art 3 della l.r. n. 25/08;
- b) grado di coerenza e di continuità con altre iniziative e progetti già intrapresi dall'ente locale il relazione alle politiche della pace;
- c) entità della cofinanziamento dell'ente locale o di altri enti pubblici o privati
- d) congruenza intervento/costo

Le ristrutturazioni dovranno essere attuate, compatibilmente con le caratteristiche dell' immobile, tramite l'utilizzo di tecniche di recupero o di ristrutturazione edilizia proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi comprese quelle tese al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, secondo le norme vigenti in materia e garantire l' accesso ai disabili.

Le graduatorie sono adottate con determinazione del Direttore Dipartimentale, entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle istanze previsto dall'avviso pubblico di cui al punto 4 e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet della Regione Lazio.

7. Erogazione e rendicontazione

a) Il contributo è erogato al beneficiario (con esclusione dei progetti di cui al punto 2, lettera i) con le seguenti modalità:

- 50% a seguito della formale comunicazione di avvio dell'attività, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- il restante 50% a seguito della presentazione della richiesta di liquidazione del saldo del contributo concesso, accompagnata dalla relazione finale e della relativa documentazione contabile, da inoltrare entro 90 giorni dall'ultimazione dell'intervento.

b) L'erogazione dei contributi per spese di investimento finalizzate alla istituzione di "case della pace" da parte degli enti locali, ai sensi del punto 2, lettera i), sarà effettuata secondo le norme della l.r. 88/1980, art. 6.

8. Revoca del contributo

La Regione provvede alla revoca del contributo nel caso di mancata realizzazione dell' iniziativa o dell'intervento nei tempi previsti o in caso di modifica sostanziale degli stessi.

Qualora, a seguito di verifica, si accerti che il soggetto beneficiario non ha realizzato l'iniziativa o l'intervento o parte di essi, la Regione attiva le procedure per il recupero delle relative somme erogate. In caso di realizzazione parziale dell' iniziativa o dell' intervento, l'importo complessivo erogato viene commisurato alla misura dell' iniziativa o dell' intervento già realizzata.



IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Giovanna Bargagna)